



COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

SERVIZIO - TRIBUTI

REGOLAMENTO
COMUNALE

PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE - N° 43 del 24/01/2012

ENTRATO IN VIGORE - il 1° gennaio 2012

INDICE

Articolo 1	4
OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	4
Articolo 2	4
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	4
Articolo 3	5
DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E FABBRICATI	5
Articolo 4	5
DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE FABBRICABILI.....	5
Articolo 5	6
AREE FABBRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ...	6
Articolo 6	7
DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO	7
Articolo 7	8
SOGGETTI PASSIVI	8
Articolo 8	8
SOGGETTO ATTIVO	8
Articolo 9	8
BASE IMPONIBILE	8
Articolo 10	10
BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI.....	10
Articolo 11	11
DISCIPLINA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	11
Articolo 12	12
RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI.....	12
Articolo 13	13
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA.....	13

Articolo 14	14
DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE	14
Articolo 15	14
UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI (ASSIMILAZIONI)	14
Articolo 16	15
ESENZIONI.....	15
Articolo 17	16
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	16
Articolo 18	17
VERSAMENTI.....	17
Articolo 19	17
DICHIARAZIONE	17
Articolo 20	18
ACCERTAMENTO	18
Articolo 21	19
ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	19
Articolo 22	20
RISCOSSIONE COATTIVA.....	20
Articolo 23	20
SANZIONI ED INTERESSI.....	20
Articolo 24	21
RIMBORSI.....	21
Articolo 25	22
CONTENZIOSO	22
Articolo 26	22
EFFICACIA	22

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Oderzo dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13.
- 2) Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Oderzo assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza e di ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione.
- 3) Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto nel presente regolamento si applica quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 14 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da ogni altra normativa da essi richiamata.
- 4) Si applica inoltre quanto disposto dal regolamento generale delle entrate, in particolare in tema di interpello, autotutela e pagamenti rateali.
- 5) Tutte le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica del presente regolamento.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

- 1) Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE E FABBRICATI

- 1) Per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
- 2) Per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
- 3) Per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Articolo 4

DEFINIZIONE E DISCIPLINA DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità.
- 2) In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l’area acquisisce o perde la caratteristica di edificabilità dalla data di adozione da parte del Consiglio Comunale del relativo provvedimento.
- 3) Si devono considerare come edificabili:
 - a) le aree agricole sulle quali è in corso di realizzazione un nuovo fabbricato o una ristrutturazione, anche se possedute da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 regolarmente iscritti agli elenchi previdenziali;

- b) la aree riconducibili ai fabbricati posti in zona non edificabile (es. parchi, aree vincolate) oggetto di interventi edilizi;
 - c) le aree riconducibili a fabbricati esistenti, anche ex rurali, in ricostruzione o ristrutturazione;
 - d) le aree riconducibili a fabbricati abusivi.
- 4) Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie o il volume edificatorio della restante costruzione è assoggettato ad imposizione in qualità di area fabbricabile fino alla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, fino alla data dell'effettivo utilizzo. Il calcolo è effettuato riducendo la superficie o il volume edificatorio dell'area complessiva di progetto, in base al rapporto esistente tra la superficie o la volumetria complessiva dell'area prima dell'intervento edilizio e la superficie o la volumetria della parte già costruita e autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
- 5) L'area occupata dal fabbricato e quella che ne costituisce pertinenza è considerata parte integrante del fabbricato e la rendita assegnata a quest'ultimo assorbe anche quella del terreno. Si considera area pertinenziale al fabbricato esclusivamente quella che risulta iscritta al catasto urbano unitamente al fabbricato oppure, se non individuata al catasto urbano, quella parte di superficie determinabile in base al rapporto fra volumetria edificata e lo specifico coefficiente di edificabilità.

Articolo 5

AREE FABRICABILI POSSEDUTE DA COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI

- 1) Sono considerati terreni agricoli le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Devono sussistere altresì contemporaneamente le seguenti condizioni:
- a) il soggetto passivo di imposta deve essere iscritto negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1/1963 n. 9, ex SCAU ora INPS - Sezione previdenza agricola - con

obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

- b) il volume d'affari, determinato per l'anno precedente a quello d'imposizione, relativo all'attività svolta in agricoltura dal soggetto passivo e dei componenti il suo nucleo familiare, deve essere superiore al 50 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare imponibile IRPEF determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura, e relativo all'anno precedente a quello di imposizione. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini IVA – ai sensi dell'art. 34, comma 6, del DPR 633/1972 – si presume pari al limite massimo prescritto per l'esonero stesso;
 - c) sui terreni non siano state eseguite opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;
 - d) non siano state presentate specifiche richieste per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso i terreni edificabili o per partecipare a strumenti attuativi.
 - e) la finzione giuridica di cui al comma 1 decade con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.
- 2) L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno e che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
- 3) Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari.

Articolo 6

DEFINIZIONE DI TERRENO AGRICOLO

- 1) Per “terreno agricolo” si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 7
SOGGETTI PASSIVI

- 1) Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 8
SOGGETTO ATTIVO

- 1) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Oderzo relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 9
BASE IMPONIBILE

- 1) La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.

- 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni come disciplinate dall'art. 11 del presente regolamento.

- 5) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 6 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
- 6) Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.

Articolo 10

BASE IMPONIBILE PER LE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello di cui al comma 1) del presente, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, orientare l'attività di controllo dell'ufficio e ridurre l'insorgenza di contenzioso, la Giunta Comunale determina, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, i valori minimi di riferimento, ai fini IMU, delle aree fabbricabili, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche.
- 3) Detti valori hanno effetto per l'anno d'imposta cui il bilancio si riferisce e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. In sede di prima applicazione, ove non si proceda alla determinazione dei valori minimi ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono confermati i valori già determinati ai fini ICI.
- 4) Non si procede all'accertamento dell'imposta qualora il valore dichiarato e l'imposta versata siano almeno pari a quello determinato ai sensi del comma 2. del presente articolo, salvo che da atti ufficiali non risulti un valore superiore. Non si procede altresì al rimborso dell'imposta qualora la stessa sia stata versata in misura maggiore a quanto dovuto applicando i valori e i criteri di stima di cui al comma 2. del presente articolo.
- 5) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Articolo 11

DISCIPLINA DEI FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- 1) Ai fini della riduzione della base imponibile pari al 50%, disposta ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in condizioni di faticenza sopravvenuta non superabile con interventi di manutenzione ordinaria. A titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione, ripristino o sgombero;
 - d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di faticenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati.
- 2) Non possono essere considerate inagibili o inabitabili le unità immobiliari carenti delle normali operazioni di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture o di quelle necessarie ad integrare e/o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali, a titolo di esempio, gli interventi di :
 - a) tinteggiatura, dipintura, pulitura e rifacimento intonaci interni ed esterni;
 - b) pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle grondaie e delle canne fumarie;
 - c) rifacimento di rivestimenti esterni,
 - d) rifacimento e riparazione di manti di copertura e/o delle pavimentazioni
 - e) riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici ;

- f) riparazione e/o sostituzione di parti del tetto, anche con l'inserimento di materiali isolanti;
- g) rimozione di lastre di fibrocemento contenenti amianto.

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, manutenzione, recupero, restauro, ristrutturazione, ammodernamento o a miglioramento degli edifici.

- 3) Lo stato di inagibilità o inabitabilità può essere accertato:
 - a) da parte dell'ufficio tecnico comunale, previa presentazione di perizia redatta da tecnico abilitato corredata da idonea documentazione, con spese a carico del possessore;
 - b) da parte del contribuente, mediante dichiarazione sostitutiva i sensi del D.P.R. n. 445/2000 nella quale dichiarare:
 - che l'immobile è in stato di inabitabilità e inagibilità e che tale condizione è stata accertata secondo i criteri sopra esposti allegando idonea documentazione;
 - che l'immobile non è di fatto utilizzato.
- 4) La riduzione dell'imposta si applica dalla data del rilascio della certificazione oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva. Per il primo anno di applicazione (2012) sono valide - con effetto dal 1° gennaio - le certificazioni e le dichiarazioni sostitutive presentate entro il 30 novembre (2012).
- 5) Le unità immobiliari o i fabbricati dichiarati inagibili secondo le norme del presente articolo non potranno essere utilizzati se non dopo l'ottenimento di una nuova certificazione di agibilità/abitabilità, nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

Articolo 12

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

- 1) I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

- del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
- 2) Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo.
 - 3) L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.
 - 4) L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 13

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA

- 1) Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini previsti dalla legge, che ha effetto dal 1° gennaio.
- 2) Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
- 2) Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 3) Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
- 4) La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
- 5) Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 13 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Articolo 15

UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI (ASSIMILAZIONI)

- 1) Sono equiparate alle abitazioni principali per l'applicazione sia dell'aliquota che delle detrazioni: le unità immobiliari e le relative pertinenze:
 - a) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate (per esercizio della facoltà prevista dall'art. 13, comma 10 D.L. 201/2011).

- b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (per esercizio della facoltà prevista dall'art. 10, comma 10 D.L. 201/2011).
- 2) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) come pure dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale si applica l'aliquota determinata per le abitazioni principali e la detrazione di cui all'art. 14 del presente regolamento, senza la maggiorazione prevista per i figli. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 16

ESENZIONI

- 1) Sono esenti dall'imposta:
- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali con esclusione quindi di quelli destinati ad attività commerciali, industriali, direzionali e residenziali.
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- g) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- h) gli immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (per esercizio della facoltà di cui all'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460). L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

Articolo 17

QUOTA RISERVATA ALLO STATO

- 1) Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato articolo 13.
- 2) La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'articolo 15 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.
- 3) Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 4) Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

- 5) Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 18

VERSAMENTI

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
- 2) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 3) Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti, effettuati da un contitolare anche per conto degli altri purché l'imposta relativa all'immobile in questione, sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia data comunicazione al Comune.
- 4) Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per il periodo compreso dalla data di inizio del procedimento alla data dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o alla data di chiusura del procedimento stesso in caso di mancata assegnazione. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di assegnazione dell'immobile ovvero dalla data di chiusura del procedimento qualora lo stesso si chiuda senza la vendita dell'immobile (per espresso richiamo di legge: art. 9, comma 7 D. Lgs. 23/2011).
- 5) Non devono essere eseguiti i versamenti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore ad euro 5,00 .

Articolo 19

DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto

anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

- 2) La Dichiarazione deve essere presentata per usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento .
- 3) Nelle more dell'approvazione delle modalità e dei modelli ministeriali per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 23/2011, sono valide le dichiarazioni presentate ai fini ICI.
- 4) In fase di prima applicazione dell'IMU- in conseguenza della diversa regolamentazione rispetto all'ICI delle pertinenze ad opera del comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 che ammette una sola unità pertinenziale per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo - in caso di presenza di più unità immobiliari per ciascuna delle categorie indicate, salvo diversa dichiarazione, sarà qualificata come pertinenza quella con rendita catastale più elevata.

Articolo 20

ACCERTAMENTO

- 1) Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
- 2) Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
- 3) Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
- 4) Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

- 5) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 6) Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 7) L'avviso di accertamento o il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non vengono emessi quando l'importo (comprensivo di sanzioni ed interessi), o la sanzione da recuperare sono in misura pari o inferiore ad euro 12,00 per ciascuna annualità.
- 8) Ai fini del conseguimento di superiori risultati dell'attività di accertamento dell'imposta municipale propria, per quanto previsto dall'art. 3, comma 57, Legge 662/1996, una quota delle somme effettivamente riscosse, determinata annualmente a preventivo con deliberazione della Giunta comunale, è destinata alla attribuzione di compensi incentivanti da ripartire tra il personale che partecipa all'attività di verifica e controllo.

Articolo 21

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) Ai sensi dell'art. 9, comma 5 del D. Lgs. 23/2011 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218.
- 2) L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento Comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione

adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 2 dicembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 22

RISCOSSIONE COATTIVA

- 1) Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 23

SANZIONI ED INTERESSI

- 1) Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,00.
- 2) Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
- 3) Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,00 ad euro 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
- 4) Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5) La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

- 6) In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 7) Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
- 8) Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
- 9) Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (tasso legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 24

RIMBORSI

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, salvo eventuali proroghe di legge. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta una sentenza o un atto divenuto definitivo.
- 2) Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .
- 3) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal comma 1. dell'art. 14 "Interessi su tributi comunali" del Regolamento generale delle entrate (legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- 4) Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro 12,00 per ciascuna annualità.
- 5) Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria o con altro debito tributario. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Articolo 25
CONTENZIOSO

- 1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2) Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
- 3) Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia (Regolamento Generale per le Entrate).

Articolo 26
EFFICACIA

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo e si applica dal 01.01.2012.